

ACI SPORT
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Letti gli atti trasmessi dal Collegio dei Commissari Sportivi carico del licenziato **Gerami Paolo (Lic. N 393366 – Passaporto n 7775)** con richiesta ex artt 127 e 128 R.N.S., di applicazione di sospensione del passaporto tecnico per aver il conducente utilizzato la vettura n 23-Gr.E2SH-Gr. CI E2SH 1150, nella gara 2 della 46° Catania-Enna, Velocità in Salita, Campionato Siciliano del 27/6/2021, non conforme perché priva del dispositivo necessario per effettuare la retromarcia e ciò in violazione dell'autodichiarazione presentata all'inizio della gara e della norme di sicurezza.

Letta la memoria fatta pervenire dall'interessato dopo la notifica del provvedimento di fissazione della decisione ed artt 20 e 21 R.G.S..

Ritenuto che la non conformità tecnica dell'autovettura, così come accertato dal Commissario Tecnico, già sanzionata dalla decisione n. 3 del Collegio dei Commissari Sportivi va inquadrata, per gli effetti di cui all'art. 128 R.N.S., nella ipotesi della categoria b) perché poteva comportare un vantaggio di gara con ulteriore violazione di norme di sicurezza, così come acclarato anche nel provvedimento dei Commissari di Gara, non impugnato e divenuto definitivo.

Ritenuto, altresì, che manca la prova della volontarietà del fatto da parte del concorrente, anche alla stregua della sue giustificazioni tecniche contenute nella memoria depositata, condivisibili.

Visti gli artt. 22 R.G.S. e 127 e 128 R.N.S,

APPLICA

Al licenziato **Gerami Paolo (Lic N 393366)**, la sanzione della sospensione del **Passaporto Tecnico n 7775 per 2 (due) settimane** a far data dalla pubblicazione della presente decisione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti ex art. 22, 3 comma R.G.S.

Francavilla al Mare - Roma 12//7/2021.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Camillo Tatozzi)